



Sommario

Normativa di riferimento	pag. 3
Cosa significa valutazione?	pag.4
Valutare cosa?	pag.5
Le fasi della valutazione	pag.6
La Valutazione formativa	pag.7
Come si valuta una competenza?	pag.8
Competenze e Apprendimento	pag.9
Quali criteri per la valutazione?	pag.10
Progettazione Didattica – Valutazione - Unità di Apprendimento.....	pag.10
Diversità di prove valutative	pag.11
Strumenti diversi per effettuare osservazioni sistematiche	pag.11
Accertare e certificare le competenze	pag.12
Struttura della Scheda di Certificazione delle Competenze.....	pag.13
Rilascio della Certificazione delle Competenze.....	pag.14
Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria 1°G.	pag.15
Ammissione/non ammissione alla classe successiva – Scuola Primaria	pag.15
Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato Scuola Secondaria 1°G	pag.16
Criteri non ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio dei Docenti	pag.17
Strategie per il miglioramento	pag.17
Ammissione all'Esame di Stato conclusivo - Voto di ammissione.....	pag.18
Criteri definiti dal Collegio dei Docenti per il Voto di ammissione.....	pag.18
Commissione d'Esame	pag.19
Svolgimento Esame di Stato-Elaborato/Colloquio	pag.20
Valutazione finale dell'Esame	pag.21
Requisiti per l'ammissione Esame di Stato candidati privatisti.....	pag.23
La valutazione degli alunni con BES	pag.24
La valutazione e gli esami di stato degli alunni con BES - Disabilità e Disturbi specifici di Apprendimento	pag.26
Valutazione degli alunni in ospedale e degli alunni che seguono percorsi di istruzione domiciliare	pag.28
La valutazione scolastica esterna alla scuola-INVALSI	pag.29
Le Prove INVALSI degli alunni disabili e con DSA	pag.30
Credito Formativo	pag.32
Conclusioni	pag.33

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE (Strumenti di lavoro)

STRUMENTI DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA	all. 1
STRUMENTI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.....	all. 2
STRUMENTI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA	all. 3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo)

Riferimenti principali (2015–2017)

- **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, in attuazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
D.M. 741 del 3 ottobre 2017
Regolamento sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 742 del 3 ottobre 2017**
Regolamento concernente la **certificazione delle competenze** al termine del primo ciclo.
- **Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017**
Indicazioni operative su **valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato** nel primo ciclo.
- **Linee guida per la certificazione delle competenze – gennaio 2017**
Documento tecnico a supporto delle istituzioni scolastiche per l'applicazione del modello nazionale di certificazione.

Sperimentazione e riferimenti precedenti

- **Nota MIUR prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017**
Prosecuzione della sperimentazione sulla certificazione delle competenze nel primo ciclo (C.M. n. 3/2015).
- **C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015**
Linee guida per la **certificazione delle competenze nel primo ciclo** (fase sperimentale).
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“La Buona Scuola”)**
Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino della normativa, da cui derivano i decreti attuativi del 2017.

Quadro generale delle competenze e dell'inclusione

- **D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13**
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali e informali**.
- **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012**
Strumenti d'intervento per **alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)** e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013**
Circolare esplicativa della Direttiva sui BES.

Norme relative al curriculum e alla valutazione

- **D.P.R. 254 del 2012**
Indicazioni Nazionali per il Curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo – *Traguardi per lo sviluppo delle competenze e profilo delle competenze in uscita*.

- **D.P.R. 122 del 22 giugno 2009**
Regolamento sul **coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione** degli alunni.
- **“Regolamento per il nuovo obbligo di istruzione”**
(L. 26/12/2007, n. 269 e D.M. 22/08/2007) – definizione dei saperi e competenze di base a conclusione dell’obbligo.

Norme recenti sulla valutazione descrittiva (scuola primaria e secondaria)

- **Decreto-Legge 22/2020**, convertito con modificazioni dalla **Legge n. 41 del 6 giugno 2020**, che porta all’emanazione del **D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020** e relative **Linee guida**, riguardanti la **valutazione periodica e finale nella scuola primaria** attraverso **giudizi descrittivi** riferiti a differenti livelli di apprendimento.
- **Decreto Ministeriale 14 del 30 gennaio 2024**, stabilisce le **modalità operative per la certificazione delle competenze**, introducendo **modelli aggiornati per la documentazione degli apprendimenti**.
- **Legge n. 150/2024** (1 ottobre 2024) introduce i giudizi sintetici per la primaria (Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente) e sancisce il passaggio al voto in decimi per il comportamento nella secondaria di primo grado.
- **Ordinanza Ministeriale n. 3/2025** (9 gennaio 2025) ribadisce l’approccio formativo ed educativo, indicando criteri di valutazione chiari, trasparenti e coerenti con il PTOF.
- **Circolare Ministeriale n. 2867/2025** (23 gennaio 2025) fornisce indicazioni operative per le scuole sull’inserimento dei criteri di valutazione nel PTOF, sull’adeguamento dei registri elettronici e sulle modalità di comunicazione alle famiglie.

VALUTARE... significa?

La parola “assessment” deriva dalla radice latina assidere, "sedere come giudice"; tradotta dall'inglese significa, appunto, "valutare, stimare, giudicare"; valutare significa, dunque, attribuire, riconoscere o dichiarare il valore di qualcosa, in funzione di uno scopo. Nella scuola, “la valutazione istituita, progettata, trasparente, coordinata, ossia esplicita e formalmente espressa, socialmente organizzata, annunciata ed eseguita come tale, sulla base di procedure determinate e per mezzo di strumentazioni specifiche, deve manifestare anche il valore, ovvero la condivisione delle direzioni di senso, sia quelle dell’insegnante che quelle dell’allievo. La valutazione deve spingersi a cercare ciò che vale nelle diverse direzioni di senso, a riconoscere il positivo che diventa base di partenza di percorsi formativi, ad individuare le qualità per assumere decisioni consapevoli, i talenti per valorizzare ogni soggetto. Il valutatore di qualità, dovrà puntare alla trasparenza e alla condivisione della valutazione istituita, rimanendo comunque sempre consapevole dell’interferenza dei fattori umani, soggettivi e personali, che naturalmente si interpongono nei processi formativi: questa consapevolezza, riducendo gli errori di valutazione, affina i processi valutativi ed arricchisce l’azione formativa.

L'assessment costituisce, dunque, un processo di valutazione, documentazione delle competenze e del potenziale, retto dalle capacità di comprendere lo stato emotivo, il vissuto interiore della persona e di delineare così un profilo che comprenda aspetti profondi, caratteriali (di personalità), relazionali e sociali.

Concetti ripresi dal testo del prof. FIORINO TESSARO
Progettazione didattica, Metodologia, Valutazione
Università Ca’Foscari, Venezia , 2015

VALUTARE... cosa?

Evaluation

valutazione di entità astratte quali istituzioni, servizi, programmi, progetti.

VALUTAZIONE DEL CONTESTO EDUCATIVO

Tutto ciò che una certa realtà educativa offre ai suoi destinatari per sostenere il loro sviluppo o la loro formazione (qualità dell’ambiente fisico, relazionale e sociale, delle esperienze educative e di apprendimento proposte, dell’organizzazione del lavoro tra educatori, dei rapporti con le famiglie, delle attività professionali, ...)

Assessment

valutazione dei singoli individui: studenti e personale.

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE

L’attività di valutazione risponde a una funzione di carattere formativo, che riconosce , accompagna, descrive, documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni degli alunni, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità; è fondata su: Conoscenze, Abilità, Competenze:

- ✓ Le conoscenze rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura; sono un insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni di essere trasmessi alle nuove generazioni. Le

conoscenze sono ordinate, nelle Indicazioni nazionali, per “discipline” e per “Educazione alla Convivenza civile” e costituiscono, unitamente alle abilità, gli “obiettivi specifici di apprendimento”.

- ✓ Le abilità rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante trasmettere alle nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi. È abile colui che non solo produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di questo “fare”, sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si ottengono determinati risultati. Come le conoscenze, sono ordinate, nelle Indicazioni nazionali, per “discipline” e per “Educazione alla Convivenza civile” e costituiscono, con esse, gli “obiettivi specifici di apprendimento” che i docenti trasformano in obiettivi formativi.
- ✓ La competenza è l’agire personale di ciascuno, il saper essere, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

VALUTAZIONE ESTERNA

INVALSI

La valutazione esterna, predisposta dall’Istituto Nazionale della Valutazione (INVALSI), per le classi seconde e quinte della Scuola Primaria, e per le classi terze della Scuola Secondaria 1 G., funzionali a fornire alle scuole, alle famiglie e agli insegnanti e al sistema, in generale, una misura del livello di raggiungimento dei traguardi fondamentali posti dalle indicazioni nazionali sulle competenze di base nella comprensione della lingua italiana, della matematica e della lingua inglese.

OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art. 1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, pur rimanendo inalterata la natura formativa della valutazione. L’articolo 1 afferma che:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione formazione, ha finalità’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”

LA VALUTAZIONE FORMATIVA




A differenza della valutazione diagnostica, attraverso cui il docente verifica quali sono i livelli di partenza degli alunni e della valutazione finale, intesa come verifica degli obiettivi raggiunti dall'alunno, la valutazione formativa, rappresenta il focus della valutazione.

- ✓ Essa si realizza nel pieno del percorso formativo, si parla infatti, anche di valutazione in itinere, allo scopo di incrementare e potenziare l'apprendimento, perfezionare l'azione didattica, adottare soluzioni che possono rendere più efficace il processo formativo.
- ✓ La valutazione formativa consente agli insegnanti di ricevere feedback dai loro allievi e di modificare piani di lezione e metodi di insegnamento in risposta ai dati raccolti. E', dunque, funzionale alla regolazione, al cambiamento, alla crescita, al miglioramento.
- ✓ Essa richiede attività che vanno dosate, calibrate, centrate su quei nodi concettuali (competenze, conoscenze, principi, teorie, modelli) e sulle connessioni dinamiche tra quei nodi (processi, procedure, relazioni) che si considerano cruciali e significativamente rappresentativi per lo sviluppo della persona.
- ✓ Trasparenza e condivisione sono i principi operativi della valutazione che chiamano in causa la collegialità dei docenti (nei consigli di classe, nei gruppi per discipline o aree, nelle commissioni di studio o di progetto) e la partecipazione co-valutativa degli studenti. Per quest'ultimi, l'apprendimento diventa significativo quando essi diventano consapevoli di ciò che hanno imparato, del perché lo hanno imparato, a che cosa potrà servire loro. La capacità di auto valutarsi, di riconoscere il valore acquisito, è rappresentativo, in tal senso, dello sviluppo meta cognitivo degli alunni, che al di là di una mera valutazione come controllo esterno, mira all'acquisizione di padronanze e di competenze.
- ✓ Ciò è quanto viene richiesto ai docenti, dal **decreto legislativo n. 62/2017**, attuativo della legge n. **107/2015**, a cui è seguito il **DM n. 741/2017**, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il **DM n. 742/2017**, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la **nota n. 1865 del 10 ottobre 2017**, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione, nonché le **Linee Guida 2017**, funzionali ad accompagnare l'azione didattica: "dalla progettazione alla certificazione", sulla base che la «certificazione delle competenze non rappresenta un'operazione terminale autonoma, ma si colloca all'interno dell'intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le finalità».
- ✓ La sfida a cui è chiamata la valutazione scolastica nel passaggio da una "scuola delle conoscenze" ad una "scuola delle competenze" è ben sintetizzata da una frase di Grant Wiggins: ***"Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa"***.

COME SI VALUTA UNA «COMPETENZA»?

Cosa sostiene l'acquisizione delle competenze? = scontrarsi con la realtà, l'autostima, la fiducia degli altri, la necessità pratica, l'ascolto, il dialogo, la perseveranza, il bisogno di superare l'ostacolo.

Quali stati d'animo/condizioni interiori sono determinanti? = motivazione, impegno, sensibilità, empatia/piacere, gratificazione, immagine di sé, atteggiamenti, bisogni...





Le linee guida della CM 3 del 13 febbraio 2015 parlano chiaro le competenze riguardano lo sviluppo integrale della persona, per cui, per validarle e certificarle, bisogna analizzare:

si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi scolastici.

si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, dunque in ambiti diversi da quello scolastico, nel contesto familiare e del tempo libero.

Significa certificare competenze **acquisite in contesti e momenti di vita non direttamente legati alla formazione** o attraverso luoghi e momenti di apprendimento, che non abbiano avuto le caratteristiche formali di un percorso di formazione strutturato e generalmente inteso, perché: **«oggi l'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche, spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici»¹**; la scuola, comunque, rimane **«investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e “il saper stare al mondo”²**. Conseguentemente, **«le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi non sono più adeguate»³**.

³ lvi, p.8

QUALI CRITERI PER LA VALUTAZIONE?

“Valutare non è pesare un oggetto che si potrebbe isolare sul piatto di una bilancia e apprezzare questo oggetto in rapporto ad altra cosa rispetto ad esso”

Ch.Hadji

“Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati”.⁴

PROGETTAZIONE, DIDATTICA, VALUTAZIONE

- UNITÀ DI APPRENDIMENTO -

I criteri della valutazione non possono essere che centrati sull’insieme di conoscenze e abilità, riferite alle specifiche classi, previste nella progettazione educativa d’Istituto, per cui essi fanno riferimento a quanto espresso nel **Curricolo Verticale**, che rappresenta il focus del PTOF, e nelle **Unità di Apprendimento** programmate, per classi parallele, che da esso procedono.

Le Unità di Apprendimento progettate prevedono:

- ✓ **i traguardi per lo sviluppo delle competenze**, dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni ed articolate in evidenze;
- ✓ **gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina e per classi parallele** (individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze);
- ✓ **gli itinerari educativi e didattici ritenuti necessari** (didattica laboratoriale, cooperative learning...);
- ✓ **i compiti significativi/prodotti**, che documentano il perseguimento degli obiettivi formativi progettati.

L’Unità di Apprendimento sottende il principio che l’unico insegnamento efficace è quello che si trasforma in apprendimento degli allievi, e che ogni apprendimento significativo non è mai parziale o segmentato, ma sempre unitario, nel senso che sollecita tutte le dimensioni della persona e coinvolge più prospettive disciplinari.

L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva esclusivamente disciplinare; i contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, sono caratterizzati da maggiore trasversalità e soggetti ad un’azione di ristrutturazione continua da parte degli alunni, facendo ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento.

Le informazioni raccolte durante il processo sono utili anche per effettuare una verifica della qualità del lavoro svolto dall’insegnante e per attivare eventuali aggiustamenti del percorso: la valutazione in questo modo diventa formativa anche per l’insegnante.

DIVERSITÀ DI PROVE VALUTATIVE

L'apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.

Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l'alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell'insegnante.

Tali tipologie di prove non risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà e prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.

Per verificare il possesso di una competenza, durante lo svolgimento di un compito, è necessario fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ri-cercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni). Ovvero tutto il processo che compie l'alunno per arrivare a dare prova della sua competenza.

Strumenti diversi per effettuare osservazioni sistematiche

autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;

relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;

partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;

responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;

flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;

consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall'insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può esser e esplicitato dall'alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto.

Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l'autovalutazione non solo del pro-dotto, ma anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l'apprendimento.

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio – primario e secondario di primo grado – si potrà procedere alla loro certificazione mediante gli appositi modelli ministeriali.

(Dalle Linee guida per la certificazione 09-01-2018)

ACCERTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE

“Ai sensi della normativa richiamata in premessa e in particolare del D. Lvo n. 62/2017 gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento, a certificare le competenze. L'operazione di certificazione presuppone il possesso di una serie di informazioni da cui far discendere l'apprezzamento e l'attribuzione del livello raggiunto. Si tratta di accertare, come già detto, se l'alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.

Tale capacità non può prescindere dalla verifica e valutazione dell'avvicinamento dell'alunno ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per le singole discipline dalle Indicazioni. Per questi motivi la certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari **la complessità e la processualità**. Complessità in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi. Processualità in quanto tale operazione non può essere confinata nell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi con le evidenze raccolte e documentate in tutti gli anni precedenti.

È quanto mai opportuno che negli anni intermedi (prima, seconda, terza e quarta della scuola primaria e prima e seconda della scuola secondaria di primo grado) si proceda, attraverso strumenti che le singole scuole nella loro autonomia possono adottare, ad apprezzare il grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi di competenza fissati per ciascuna disciplina e alle competenze delineate nel modello di certificazione.

Gli esiti delle verifiche e valutazioni effettuate nel corso degli anni confluiscono, legittimandola, nella certificazione delle competenze da effettuare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Tale operazione è necessaria non solo per dare coerenza e legittimazione alla certificazione finale, ma anche per fornire alle famiglie e agli alunni, durante tutto il percorso di acquisizione delle competenze, informazioni utili ad assumere la consapevolezza del livello raggiunto e soprattutto ad attivare, qualora necessario, azioni e procedure finalizzate a migliorare il processo di acquisizione. Sarebbe riduttivo informare le famiglie e gli alunni solo con la certificazione rilasciata al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”.

(Linee guida per la certificazione 2017)

STRUTTURA DELLA SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il modello nazionale di certificazione allegato al D.M. n. 742/2017 è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curriculum, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente. Il modello fa riferimento alle competenze chiave europee del 2006, articolate in dettaglio dalle competenze previste dal Profilo finale dello studente, ridotte però nel numero e semplificate come richiesto dalle scuole che hanno sperimentato negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze:

- **la prima colonna riporta le competenze chiave europee**, assumendo le ragioni indicate dalle Indicazioni nazionali: «Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l'Italia ha attivamente partecipato» (pp. 13-15) e costituiscono l'«orizzonte di riferimento verso cui tendere», nel rispetto della «diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento» (p. 15) di ogni Paese;

- **la seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente**, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente al fine di consentire una agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli stessi alunni.

La scelta di prevedere le competenze del Profilo, come articolazione delle competenze chiave europee, è derivata dal giusto risalto che le Indicazioni nazionali assegnano al Profilo asserendo che esso «descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il

conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano» (p. 15). **Uno spazio aperto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che l'alunno ha avuto modo di evidenziare**, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; - **la terza colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza.**

È stata riproposta l'opzione di **quattro livelli**, condivisa ed apprezzata dalle scuole che hanno sperimentato il modello per un triennio, in quanto accoglie la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo. I livelli sono descritti nel modo seguente:

- A – Avanzato** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
- B – Intermedio** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- C – Base** L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
- D – Iniziale** L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Per l'attribuzione del livello relativo a ciascuna Competenza Chiave Europea, coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, si rimanda al protocollo di valutazione (**vedi Rubriche valutative per la Certificazione delle Competenze per la V Primaria e III Secondaria**).

RILASCIO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è rilasciata al **termine della classe quinta di scuola primaria al termine del primo ciclo di istruzione** agli alunni che superano l'esame di Stato. La certificazione è **redatta durante lo scrutinio finale** dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17

Art. 3 per la scuola primaria

Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è integrato anche da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, **da una nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

(Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17)

È importante sottolineare però che “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”

(art. 11, c. 15, del D. Lgs. 62/2017)

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Art. 5 D.L.gs. 62/17 - C.M. 1865/17

Normativa

Questo documento sui criteri di conduzione dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è stato

redatto sulla base della normativa vigente, incluse le più recenti disposizioni:

a) D.lgs.62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

b) c) d) D.M. 741 del 3 ottobre 2017

D.M. 742 del 3 ottobre 2017

Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo del Gruppo di lavoro nominato con DM 10 luglio 2017, n.499.

e) Nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione

Nota MIUR 312 del 9 gennaio 2018: certificazione delle competenze

g) h) Nota MIUR 7885 del 9.05.2018: chiarimenti circa l'esame di stato conclusivo del primo ciclo

Legge 150 del 01 ottobre 2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati."

i) D.M. 3 del 09 gennaio 2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"

j) Nota MIM 2867 del 23 gennaio 2025 "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado."

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa.

VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza (D.Lgs. 59/2004), che si svolge con preliminare verifica delle seguenti tre condizioni a carico di ciascun alunno:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico di "almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" (Lgs. 59/2004). L'alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere "motivate deroghe in casi eccezionali", richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:
 - a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - b) terapie e/o cure programmate;
 - c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
 - d) alunni con P.E.I. che prevedano un orario di frequenza ridotto
 - e) alunni che abbiano avuto gravi motivi familiari
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI
4. non avere un Voto di comportamento inferiore a 6/decimi.

Il nostro istituto delibera, inoltre, i seguenti criteri per la valutazione negativa del comportamento:

- INTERESSE E PARTECIPAZIONE scarsi e/o inadeguati e/o non pertinenti
- SOCIALIZZAZIONE/CITTADINANZA ATTIVA: Socializzazione non appropriata lo studente / la studentessa mostra atteggiamenti negativi e/o provocatori con i pari e/o con gli adulti o di isolamento, lo studente / la studentessa influenza negativamente le dinamiche del gruppo.
- IMPEGNO insufficiente (l'alunno non porta a termine il, lavoro, anche se guidato e sollecitato)
- RISPETTO DELLE REGOLE da costruire: nonostante i provvedimenti disciplinari, l'alunno/a assume comportamenti scorretti e irrispettosi nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico in maniera reiterata.
- FREQUENZA: lo studente / la studentessa ha assenze frequenti, tali da limitare in modo rilevante il rendimento scolastico. Ripetuti ritardi e uscite anticipate e/o giustificate con ritardo o non giustificate.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il riferimento è l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, articolato nei commi:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
1. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
1. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Pertanto la valutazione dell'ammissione dell'alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, specialmente nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'Istituto Comprensivo adotta i seguenti criteri relativi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione:

a. Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza, il contesto socio-culturale di provenienza e le capacità, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di Disturbi Specifici dell'Apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici, anche transitori, che possano aver determinato rallentamenti
- difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso del triennio, con particolare riferimento all'ultimo anno

b. La non ammissione DOVRA' essere deliberata in presenza di un voto di comportamento inferiore a 6/decimi

c. La non ammissione POTRA' essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- quadro complessivo delle valutazioni che rilevi carenze diffuse e mancanza delle minime competenze necessarie per la prosecuzione di un percorso scolastico successivo, anche di formazione professionale, da riferirsi alle discipline oggetto delle prove scritte;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall'istituto;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate;
- rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola.
- solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. L'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità e con il coinvolgimento (e l'assenso non vincolante) della famiglia.
- in caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO

Art. 3, comma 2 e art. 6, comma 3 D.Lgs. 62/17 - C.M. 1865/17

L'istituzione scolastica del primo ciclo, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Il Decreto sottolinea l'obbligo della scuola di attivare, percorsi di recupero e consolidamento per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Lo scrutinio di ammissione si conclude con la formulazione di un giudizio di idoneità, espresso in decimi (art.

11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni): "il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R.122/2009)", al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.

Sulla base del "valore ordinale della scala decimale", nella rubrica di valutazione, sono previsti indicatori che rientrano nella valutazione delle singole discipline e al contempo mettono in rilievo la qualità e le caratteristiche delle prestazioni sottese ad ogni voto, allo scopo di evidenziare cosa sa fare lo studente con ciò che sa, con che grado di autonomia e di responsabilità lo fa.

Gli indicatori sono:

Interesse – Impegno – Comportamento – Metodo di lavoro – Grado di apprendimento.

Nel nostro istituto il giudizio di idoneità è formulato secondo i seguenti criteri:

a) è il frutto della media reale ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:

1°anno 15%; 2°anno 25%; 3°anno 60%

b) in caso di ammissione alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza il voto reale (dunque il "cinque"), assumendo per ogni disciplina il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio eventuale, esclusi il voto di comportamento ed il giudizio di religione;

c) la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari: l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;

d) gli allievi che terminano il terzo anno con una o più insufficienze, e che vengono ammessi all'esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza;

e) nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

f) Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al secondo e non si disponesse del documento di valutazione della scuola di provenienza, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola.

COMMISSIONE D'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, che predispone le prove ed i criteri per la correzione e la valutazione, continua ad essere articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, con Presidente il dirigente scolastico, o un suo docente collaboratore, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

- I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.
- Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
- Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
- Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Il calendario delle operazioni d'esame è definito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicato al collegio.

Art. 8 D.Lgs. 62/17 - DM 741/17 - C.M. 1865/17

- I candidati privatisti sono assegnati alle singole sottocommissioni dalla commissione.
- La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
- È competenza della Commissione di esame valutare la necessità di prove differenziate in ragione del PEI dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.
- È competenza della sottocommissione predisporre le prove differenziate.

Art. 8 D.Lgs. 62/17 - DM 741/17 - C.M. 1865/17

SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

PROVE SCRITTE D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio pluridisciplinare.

Le prove scritte sono:

1. prova scritta relativa alle competenze di italiano;
2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate.

Per ognuna delle tre prove e per il colloquio è prevista una valutazione in decimi (senza decimali).

La Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865 afferma i criteri di calcolo del voto finale:

"Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest'ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione, che delibera in seduta plenaria alunno per alunno."

In altre parole il voto finale dell'Esame di Stato del Primo Ciclo - espresso in decimi - viene calcolato sulla base della media aritmetica di DUE VOTI:

- a) giudizio di ammissione (che rappresenta il curriculum dell'alunno);
- b) media di tutte le prove (3 scritti e colloquio pluridisciplinare).

L'eventuale arrotondamento avviene in difetto per frazioni strettamente inferiori a 0,5 decimi (es: 6,4 viene arrotondato a 6) o in eccesso per frazioni superiori o uguali a 0,5 decimi (es: 6,5 viene arrotondato a 7)

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore a 6/10

PROVA DI ITALIANO

La prova è costituita da tre tracce (i docenti dovranno preparare n.3 terne) scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo (DM 741/2017):

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- c) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- d) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

La commissione d'esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell'ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell'istituto.

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:

- a) Correttezza formale
- e) Organicità e chiarezza espositiva
- f) Competenza lessicale
- g) Competenza testuale
- h) Pertinenza nel riferire argomenti e temi

i) Significatività dei contenuti

La durata della prova è di 4 ore ed è consentito l'uso del vocabolario e di dizionari specifici (sinonimi e contrari).

La valutazione della prova avviene secondo criteri concordati tra i docenti di lettere e sulla base delle griglie concordate.

PROVA DI MATEMATICA

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017 (i docenti dovranno preparare n.3 terne) è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

Nel nostro istituto la prova è articolata sui seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico);
- Equazioni di primo grado;
- Problema di geometria solida;

La durata della prova è di 3 ore ed è ammesso l'uso della calcolatrice e delle tavole numeriche.

La valutazione della prova avviene secondo criteri concordati tra i docenti di matematica e sulla base delle griglie all'ALLEGATO.

PROVA DI LINGUE STRANIERE (i docenti dovranno preparare n. 3 terne)

Secondo l'Art 9 del DM 471 del 2017, la prova scritta relativa alle Lingue Straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al livello A2 per la Lingua Inglese e per Inglese Potenziato e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria, nel nostro istituto Spagnolo.

Livello A1

Comprensione scritta: Lo studente comprende i punti essenziali di messaggi su temi personali, familiari e di attualità; coglie il significato globale di testi di varia natura e ne identifica le informazioni specifiche.

Produzione scritta: Lo studente comunica il messaggio con efficacia espositiva nonostante gli errori, evidenziando un personale grado di rielaborazione del testo.

Livello A2

Comprensione scritta: Lo studente comprende i punti principali di messaggi su temi personali, familiari e di attualità; coglie il significato globale e analitico di testi di varia natura e ne identifica le informazioni specifiche.

Produzione scritta: Comunica il messaggio con efficacia espositiva, nonostante gli errori, evidenziando un personale grado di rielaborazione del testo. Utilizza alcune semplici strutture grammaticali ed un lessico appropriato in semplici situazioni quotidiane.

Per ciascuna lingua il voto sarà espresso in decimi. La loro media, rappresentata da un numero intero senza decimali, sarà il voto finale della prova di lingue straniere.

La durata della prova è di 4 ore ed è prevista una pausa tra la prova di inglese e quella di seconda lingua; è ammesso l'uso del dizionario bilingue. La valutazione della prova avviene secondo criteri concordati tra i docenti di lingua straniera e sulla base delle griglie all'ALLEGATO.

COLLOQUIO

Finalità

(Art. 6, comma 5, art. 8 D.Lgs. 62/17 - DM 741/17 - C.M. 1865/17)

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente con particolare attenzione a:

- a) le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- j) la capacità di collegamento organico e significativo tra varie discipline di studio
- k) i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza.

Nella valutazione del colloquio, pertanto, si terranno in considerazione gli elementi precisati dalla normativa e la capacità del candidato di affrontare il colloquio stesso, anche sotto il profilo emotivo.

La prova dei candidati certificati in base alla L.104/92 verrà valutata con criteri che tengano conto delle caratteristiche della loro situazione e degli obiettivi previsti dal PEI.

La valutazione del colloquio avviene sulla base dei criteri concordati in Collegio dei Docenti e sulla base della griglia ALLEGATO.

VALUTAZIONE FINALE

In base al D.lgs.62 del 13 aprile 2017 la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

Tale valutazione in decimi è accompagnata da un giudizio complessivo.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, su proposta della sottocommissione e con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Requisito necessario per la proposta e l'assegnazione della lode è il verificarsi delle seguenti condizioni:

1. Voto di ammissione all'esame (idoneità): 10/10;
2. Valutazione di 10/10 in TUTTE e quattro le prove d'esame;
3. Dimostrazione di particolare capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento interdisciplinare sia nel corso del curriculum scolastico che nella conduzione del colloquio orale d'esame.

SESSIONI SUPPLETIVE

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva d'esame che si deve concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31.08).

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza il voto finale conseguito. Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tale differenziazione nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

Art. 8 D. Lgs. 62/17 DM 741/17 27

PROCEDURE

Il Presidente della commissione d'esame, prima dell'inizio della riunione preliminare o, meglio, dopo aver chiamato l'appello, procede alla nomina (naturalmente tra i componenti la commissione) del segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni della medesima commissione: dalla riunione plenaria preliminare a quella finale. A tal fine, sarà utilizzato l'apposito registro dei verbali della commissione.

In linea generale, il segretario procederà alla verbalizzazione di:

- riunione preliminare, nel corso della quale la commissione:
 - . stabilisce la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore;
 - . definisce l'ordine di successione delle prove scritte e l'ordine di successione delle classi per i colloqui;
 - . predispone le tracce delle prove scritte, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte (le tracce devono essere coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali);
 - . definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte e la valutazione del colloquio;
 - . definisce altresì l'articolazione del colloquio che deve certificare le competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica;
 - . definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato;
 - . assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, dopo aver esaminato la documentazione presentata (in presenza di candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi sono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno).
- prova scritta di italiano (e relativo sorteggio tracce);
- prova scritta di matematica (e relativo sorteggio tracce);
- ratifica prove scritte;
- svolgimento dei colloqui;
- valutazione finale;
- riunione plenaria finale.


(Evidenziamo che, nel corso dell'esame, la commissione potrebbe trovarsi a deliberare — quindi a verbalizzare— su aspetti ulteriori rispetto a quelli sopra riportati, come ad esempio l'assenza improvvisa di un commissario, il rinvio (alla sessione suppletiva) delle prove per assenza di alcuni candidati ...)

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ
E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
DEI CANDIDATI PRIVATISTI**

**PER LE CLASSI SECONDA, TERZA,
QUARTA E QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA E PER LA PRIMA CLASSE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO**

**PER LE CLASSI SECONDA E TERZA
DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO**

Coloro che, entro il trentuno dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il settimo, l'ottavo il nono e il decimo anno di età

	coloro che, entro il 31 dicembre
	dello stesso anno in cui sostengono
	l'esame di idoneità, abbiano compiuto o
	compiano rispettivamente l'undicesimo
	e il dodicesimo anno di età
	l'esame di idoneità, abbiano
	compiuto o compiano

rispettivamente il sesto, il
settimo, l'ottavo, il nono e il decimo
dicembre dello stesso anno in cui
sostengono l'esame, il tredicesimo anno
di età e che abbiano conseguito
l'ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado. Sono
inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito tale ammissione alla scuola
secondaria di primo grado da almeno
un triennio.

coloro che: compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno s
tredicesi
di primo
seconda

SONO AMMESSI A SOSTENERE
L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

ammissione all
che abbia co

**SONO AMMESSI A SOSTENERE
L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
IN QUALITÀ DI CANDIDATI
PRIVATISTI**


Gli esami di idoneità si svolgono presso una scuola statale o paritaria.

ESAMI DI IDONEITÀ PER I CANDIDATI PRIVATISTI

- **Obbligo di comunicazione annuale preventiva** al dirigente scolastico del territorio di residenza se l'alunno frequenta una scuola non statale non paritaria iscritta negli albi regionali.
- Obbligo di sostenere l'esame di idoneità **al termine del quinto anno** di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure **all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione**, oppure nel caso in cui **si richieda l'iscrizione in una scuola statale o paritaria**, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero.
- Domanda entro il **20 marzo** con: dati anagrafici, curriculum scolastico, dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- Ai candidati privatisti **è fatto divieto** di sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi con la scuola non statale non paritaria frequentata.

Art. 10 D.Lg. 62/17; DM 741/17

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES



Per la valutazione degli alunni con BES si dovrà fare riferimento a quanto programmato nel **PEI** e/o nel **PDP**, in termini di: obiettivi, strumenti compensativi e/o misure dispensative, in riferimento alla tipologia specifica, di cui alla tabella allegata:

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170; analogamente si procede in caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES).

ALUNNI STRANIERI CON PDP TRANSITORIO E ALTRI BES

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli alunni stranieri o per altri alunni BES, ma il Consiglio di Classe terrà conto, in sede di ammissione all'esame e di valutazione delle prove, della situazione personale dell'allievo e di quanto documentato dal Consiglio di Classe nella stesura del PDP, con particolare riferimento alle difficoltà linguistiche e lessicali per gli alunni stranieri.

In caso di notevoli difficoltà comunicative da parte di alunni/e di immigrazione recente, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti, per facilitarne la comprensione.

Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzo della lingua d'origine, per alcune discipline scolastiche potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate nella lingua madre.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Il decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione e alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli **articoli 2, 3, 5 e 6** del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

La valutazione per gli alunni con disabilità certificata dalla legge 104/92: è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- Comportamento
- Discipline
- attività svolte

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11 D.Lgs. 62/17 - Art. 14 D.M. 741/17

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:

livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

DIPLOMA FINALE:

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11 D.Lgs. 62/17 - Art. 14 D.M. 741/17

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE

VALUTAZIONE PERIODICA E SCRUTINIO FINALE

CASO 1: Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza funzionali all'espressione della valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti.

CASO 2: Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

ESAME DI STATO

CASO 1: Se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. Se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

CASO 2: Se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

PROVE INVALSI

Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno è ricoverato e la modalità di svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno.

Art. 22 D.Lgs. 62/17; art. 15 D.M. 741/17; C.M. 1865/17

Valutazione degli alunni che seguono percorsi di istruzione domiciliare

ESAME DI STATO

CASO 1:

Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

CASO 2:

Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato

sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

PROVE INVALSI

Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del consiglio di classe allo scopo individuati.

Art.22D.Lgs. 62/17; Art.15 D.M. 741/17;C.M.1865/17

LA VALUTAZIONE SCOLASTICA «ESTERNA» ALLA SCUOLA

le prove nazionali standardizzate

Il sistema delle prove **INVALSI** nel decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

RILEVAZIONE INVALSI

Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo "è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle

prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova

scritta nazionale, di cui all'art. 7 comma 3 del Decreto Lgs 62/201.

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell'esame di Stato, vengono consegnati:

- l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del Diploma;
- la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

La prova è svolta dalle classi terze e verte sulle discipline di Italiano, Matematica e Inglese. Tutte le attività relative allo svolgimento delle prove Invalsi sono attività ordinarie di istituto.

Le prove INVALSI sono obbligatorie per l'ammissione all'Esame di Stato di terza media, ma non influiscono sul voto finale di maturità, la cui partecipazione è richiesta per essere ammessi.

ORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

La prova è computer based (CBT). Da tale modalità di somministrazione consegue che la stessa:

- non si svolge più simultaneamente, nello stesso giorno e alla stessa ora, per tutti gli studenti;
- è costituita, per ciascun alunno, da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item), per cui cambia da studente a studente, pur mantenendo uguale difficoltà e struttura;
- può svolgersi in orari o giorni diversi anche non contigui (all'interno della finestra di somministrazione), all'interno di una stessa scuola o di una stessa classe;
- può essere somministrata per classe o per gruppi di alunni della stessa o di diversa classe, a discrezione del Dirigente;
- può essere somministrata in sequenza (quindi una classe o gruppo di alunni per volta) o in parallelo (due o più classi o gruppi di alunni), a seconda della qualità della connessione ad Internet, delle esigenze organizzative e delle dotazioni informatiche della scuola.

L'Invalsi consiglia fortemente di far svolgere le tre prove (Italiano, matematica e inglese) in tre giornate diverse. A livello di singolo allievo, la somministrazione in tre giornate distinte è *consigliata* (è obbligatoria per le classi campione); in due giornate è una *soluzione non ottimale*; in una sola giornata è una *soluzione sconsigliata*.

Docenti presenti alla prova

I docenti presenti durante lo svolgimento della Prova sono due: il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei computer (animatore digitale o docente/tecnico). Il docente responsabile della somministrazione è nominato dal dirigente scolastico, *preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina oggetto della prova*. Il responsabile del funzionamento dei computer è nominato dal dirigente scolastico *tra il personale con competenze informatiche adeguate*. Nel documento Invalsi, come sopra riportato, leggiamo che tale figura può essere un docente o un tecnico senza alcun'altra precisazione.

Correzione

Le prove svolte al computer non necessitano di correzione e inserimento a sistema delle risposte da parte dei docenti. La trasmissione dei dati all'Invalsi (le risposte degli studenti) è automatica e contestuale e la correzione delle domande aperte e chiuse è centralizzata.

DATE SOMMINISTRAZIONE

Le classi non campione sostengono la Prova in un arco di giorni, indicati dall'INVALSI.

Le classi campione, invece, svolgono la prova in una data precisa che sarà indicata dall'Istituto medesimo. L'Invalsi, all'interno del predetto periodo, propone a ciascuna scuola una finestra di somministrazione di durata variabile in relazione al numero di allievi delle classi terze e al numero di computer collegati alla rete internet (dichiarati dalla segreteria in fase di iscrizione alle prove).

La finestra di somministrazione può essere modificata dal dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite.

DURATA PROVE

La Prova o meglio ciascuna delle tre prove ha la seguente durata:

- Italiano: 90 minuti;
- Matematica: 90 minuti;
- Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e quella di comprensione dell'ascolto).

LE PROVE INVALSI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DSA

Diversamente abili certificati ai sensi della legge n. 104/1992

Gli alunni diversamente abili svolgono la prova Invalsi, avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, secondo quanto previsto dal consiglio di classe purché presenti nel PEI, (art. 11, comma 9 del D.Lgs. 62/2017).

Misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),
- ingrandimento;
- dizionario;

- calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
- lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;
- Braille;
- adattamento prova per alunni sordi (formatoword).

Misure dispensative:

I docenti del consiglio di classe possono dispensare l'alunno dallo svolgimento di una o più prove (Italiano, Matematica, Inglese).

I docenti del consiglio di classe possono inoltre stabilire, secondo le necessità dell'alunno, un dattamento della prova medesima o l'esonero dalla stessa. (Nota Miur 1865 del 10/10/2017).

Le indicazioni, relative all'eventuale adattamento (o esonero) della prova, dovrebbero essere fornite dalle scuole, dal 19 febbraio all'1marzo, in sede di verifica dell'elenco degli alunni partecipanti alla prova.

DSA certificati ai sensi della legge n.170/2010

Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP, (art. 11 del D. Lgs. 62/2017).

Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della/e stessa/e non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese.

Misure compensative:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova);
- dizionario;
- calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
- lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova.

Misure dispensative:

- dalla prova d'Inglese (sezione di lettura e sezione di ascolto).

Qualora la certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la **dispensa** dalla prova scritta di **lingue straniere o l'esonero** dall'insegnamento delle medesime, la **prova di lingua inglese non sarà svolta**. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato. (Nota Miur 1865 del 10/10/2017).

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Gli alunni dispensati da una o più prove o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Istituto di Valutazione.

Il consiglio di classe, nei casi sopra descritti, integra in sede di scrutinio finale, la certificazione delle

competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

ALUNNI BES

Gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati svolgono le prove Invalsi standard al computer senza strumenti compensativi.

CREDITO FORMATIVO

Il credito formativo considera le esperienze maturate dall'alunno, sia presso l'Istituzione Scolastica di appartenenza, che al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni, declinati nel Curricolo e debitamente documentate.

La scheda di Certificazione delle competenze Allegato A (Scuola Primaria) e Allegato B (Scuola Secondaria) al punto 9 prevede uno spazio aperto in cui è possibile annotare i crediti formativi attribuiti a seguito di attività scolastiche e/o extrascolastiche svolte in differenti ambiti, (PON, Teatro, Laboratori, corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, attività artistiche, lavoro, ambiente, volontariato, corsi riconosciuti, ecc...), sia all'interno che al di fuori dell'istituzione scolastica.

L'attribuzione del punteggio viene stabilito dal Consiglio di Classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. (vedi Griglia di valutazione credito formativo in allegato).

La documentazione, relativa all'esperienza che dà luogo all'attribuzione dei crediti formativi, rilasciata dagli enti, associazioni o istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza deve essere presentata (all'Istituto sede di esami) dai candidati sia interni che esterni entro la fine dello scrutinio finale.



CONCLUSIONI

Il presente documento indica le modalità e i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti dell'I.C. di Santa Venerina, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 62/2017. I criteri generali a cui la scuola fa riferimento per i processi valutativi sono: trasparenza, collegialità, personalizzazione.

La valutazione tiene conto del profilo d'ingresso, dei processi, dei percorsi, delle caratteristiche di tempi e modi di apprendimento di ogni alunno.

Si afferma l'importanza della valutazione come documentazione dello sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promozione dell'autovalutazione di ognuno, in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, nell'ottica di una scuola che mira a saper certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

“Solo ciò che è misurabile è migliorabile” Thomas Samuel Kuhn

“Non tutto ciò che conta può essere contato, non tutto ciò che può essere contato conta” Albert Einstein